



COMUNE DI CIGLIANO

Polizia Municipale.

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail poliziamunicipale@cigliano.net



CERTIFICATE NO. 34552

Prot n. 9378
Reg. Ord. n. 76/2010

Cigliano, li 04 Settembre 2010

IL SINDACO

PREMESSO quanto segue:

- Il consumo, tra i giovani, di bevande alcoliche sino a sconfinare in vere e proprie forme di abuso, con perniciose conseguenze sul piano della salute, della vita familiare e sociale e della civile convivenza, costituisce fenomeno fortemente preoccupante che riverbera effetti negativi sia a livello generale che locale;
- I sistematici episodi di inciviltà registrati trovano la loro eziologia, per lo più proprio nell'abuso di sostanze alcoliche da parte di minori anche giovanissimi, i quali, sotto i fumi dell'alcool, non esitano ad abbandonarsi a condotte che oltre a rivelarsi potenzialmente pregiudizievoli per lo stato di salute individuale si traducono in comportamenti spesso sfocianti in atti di vandalismo, di violenza, di disturbo alla quiete e al riposo notturno e in patente ingiuria al patrimonio pubblico, privato e al decoro urbano;
- In occasione di manifestazione pubbliche, politiche-culturali, religiose ecc. i gestori degli esercizi pubblici effettuano la vendita di bevande in contenitori di vetro anziché in contenitori di plastica morbida o di carta, creando così inquinamento ambientale oltre che problemi correlati alla pubblica incolumità e sicurezza;
- **CONSIDERATO** che tale stato di cose costituisce per i residenti una tanto ingiustificata quanto inaccettabile compromissione della loro vita domestica e di razione, obbligandoli a subire continui attentati al bene della tranquillità: bene giuridicamente protetto e interferisce pesantemente in danno della qualità di vita;
- **CONSIDERATO** altresì che le situazioni di cui sopra concorrono, tutte, a determinare lo scadimento della qualità urbana sicchè rendono necessari interventi atti a prevenire e contrastare siffatti contesti situazionali;
- **RICHIAMATE** le prerogative oggi attribuite al Sindaco dal novellato art 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, in relazione al decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;
- **RITENUTO** necessario esercitare tali prerogative al fine di fornire risposte a situazioni, correlate al consumo di alcool, quali sintomi di profondo disvalore e forte scadimento della qualità urbana e che in mancanza di specifici e mirati provvedimenti amministrativi non sarebbero altrimenti contrastabili;
- **AVUTO** riguardo alla vigente legislazione statale in materia di alcool;
- **RISERVATA** alla presente ordinanza natura temporanea limitata alle manifestazioni: DOLCE SETTEMBRE del 04 e 05 SETTEMBRE 2010 e FESTA PATRONALE DI S. EMILIANO del 10-11-12-13-14 SETTEMBRE 2010;
- **VISTO** l'art 54 del D.lgs n. 267 del 18/08/2010;
- **DATANE** preventiva comunicazione al Sig. PREFETTO della Provincia di Vercelli;
-

ORDINA

In tutto il territorio comunale è vietata la somministrazione di bevande di qualunque natura e gradazione in bottiglie e/o contenitori di vetro con eccezione delle consumazioni effettuate all'interno dell'esercizio pubblico.



COMUNE DI CIGLIANO

Polizia Municipale.

Piazza Martiri della Libertà 18 - 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P iva 00222570020

Tel 0161 423142 - Fax 0161 433988 - e-mail poliziamunicipale@cigliano.net



CERTIFICATE NO. 34552

COMUNE DI CIGLIANO

Polizia Municipale.

Piazza Martiri della Libertà 18 - 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P iva 00222570020

Tel 0161 423142 - Fax 0161 433988 - e-mail poliziamunicipale@cigliano.net



CERTIFICATE NO. 34552

Cigliano, lì 04 Settembre 2010

prot. n. 9878
eg. Ord. n. 76/2010

IL SINDACO

- **PREMESSO** quanto segue:
 - Il consumo, tra i giovani, di bevande alcoliche sino a sconfinare in vere e proprie forme di abuso, con perniciose conseguenze sul piano della salute, della vita familiare e sociale e della civile convivenza, costituisce fenomeno fortemente preoccupante che riverbera effetti negativi sia a livello generale che locale;
 - I sistematici episodi di inciviltà registrati trovano la loro eziologia, per lo più proprio nell'abuso di sostanze alcoliche da parte di minori anche giovanissimi, i quali, sotto i fumi dell'alcool, non esitano ad abbandonarsi a condotte che oltre a rivelarsi potenzialmente pregiudizievoli per lo stato di salute individuale si traducono in comportamenti spesso sfocianti in atti di vandalismo, di violenza, di disturbo alla quiete e al riposo notturno e in patente ingiuria al patrimonio pubblico, privato e al decoro urbano;
 - In occasione di manifestazione pubbliche, politiche-culturali, religiose ecc... i gestori degli esercizi pubblici effettuano la vendita di bevande in contenitori di vetro anziché in contenitori di plastica morbida o di carta, creando così inquinamento ambientale oltre che problemi correlati alla pubblica incolumità e sicurezza;
 - **CONSIDERATO** che tale stato di cose costituisce per i residenti una tanto ingiustificata quanto inaccettabile compromissione della loro vita domestica e di ragione, obbligandoli a subire continui attentati al bene della tranquillità: bene giuridicamente protetto e interferisce pesantemente in danno della qualità di vita;
 - **CONSIDERATO** altresì che le situazioni di cui sopra concorrono, tutte, a determinare lo scadimento della qualità urbana sicché rendono necessari interventi atti a prevenire e contrastare siffatti contesti situazionali;
 - **RICHIAMATE** le prerogative oggi attribuite al Sindaco dal novellato art. 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, in relazione al decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;
 - **RITENUTO** necessario esercitare tali prerogative al fine di fornire risposte a situazioni correlate al consumo di alcool, quali sintomi di profondo disvalore e forte scadimento della qualità urbana e che in mancanza di specifici e mirati provvedimenti amministrativi non sarebbero altrimenti contrastabili;
 - **AVUTO** riguardo alla vigente legislazione statale in materia di alcool;
 - **RISERVATA** alla presente ordinanza natura temporanea limitata alle manifestazioni: DOLCE SETTEMBRE del 04 e 05 SETTEMBRE 2010 e FESTA PATRONALE DI S. EMILIANO del 10-11-12-13-14 SETTEMBRE 2010;
 - **VISTO** l'art 54 del D.lgs n. 267 del 18/08/2010;
 - **DATANE** preventiva comunicazione al Sig. PREFETTO della Provincia di Vercelli;

Si considerano consumazioni effettuate all'interno dell'esercizio pubblico anche quelle che avvengono all'interno del dehor di pertinenza.

In tutto il territorio comunale è vietato consumare bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro lungo le strade.

INCARICA

Il Corpo Polizia Municipale di inviarne copia alla locale Stazione Carabinieri e chiunque altro ne spetti di far osservare la presente ordinanza.

AVVISA

che fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale, l'inosservanza alla presente ordinanza è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis comma 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e che per tali sanzioni il pagamento in misura ridotta è di Euro 50,00 con riferimento alla vendita e alla somministrazione in violazione delle prescrizioni stabilite e di Euro 50,00 in ordine alla violazione del divieto di consumo.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (60 gg dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m. i. oppure in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120gg dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R.: 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Giovanni CORGNATI

